



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 3 Servizi alla Persona e-mail: sociale@comune.cilavegna.pv.it

Convenzione tra il Comune di Cilavegna e la Coop. Sociale Solidarietà Silvabella onlus ai sensi dell'art. 5 legge 381/91 dell'art. 7 paragrafo b) L.R. 16/93 dell'art.5 comma 5 L.R. 14/97 per la gestione del servizio distribuzione pasti a domicilio ANNO 2015 .

Il **Comune di Cilavegna** al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 7 paragrafo b) della L.R. 16/93 per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi", dell'art. 5 comma 5 della L.R. 14/97 e della delibera Regionale n. 46004 del 28/10/99 stipula la presente convenzione con la **Cooperativa Sociale B Solidarietà Silvabella onlus**

VISTI

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, della Legge 381/91; l'articolo 20 della Legge 52/96, gli articoli. 7, 8, 9, 10 della L.R. 16/93 e l'articolo 7 della L.R. 14/97.

PREMESSO

- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione l'Ente si propone i seguenti obiettivi: assicurare per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre luglio 2015 il servizio di distribuzione pasti a domicilio per anziani e disabili e contribuire direttamente alla creazione di opportunità lavorative e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che la stessa è opportunamente attrezzata per svolgere le attività oggetto della convenzione ed è supportata da personale preparato al sostegno degli svantaggiati da inserire al lavoro;
- che la Cooperativa è stata individuata in quanto garantisce da diversi anni inserimenti lavorativi di persone svantaggiate del territorio comunale, nel rispetto dei criteri previsti dalla D.G.R. n°. 46004 del 28/10/99 e delle modalità di cui all'art. 5 della Legge 381/91, all'art. 20 della Legge 52/96 in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi e ha presentato una proposta vantaggiosa dal punto di vista economico;

SI CONVIENE

A – di affidare alla Cooperativa Sociale B Solidarietà Silvabella onlus, con sede a Mortara - Via Mazzini n. 41 - P.IVA 02121540187 la gestione del servizio di distribuzione pasti;

B – La convenzione ha la durata per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2015;

C – La Cooperativa si impegna:

1. ad organizzare l'attività lavorativa impiegando persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
2. ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori devono essere dettagliati in un elenco debitamente sottoscritto e contenente tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno. La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
3. a nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività la Sig.ra **VERIFICARE** , responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate il Dott. **VERIFICARE** .
4. ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
5. a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
6. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
7. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
8. a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di una o due persone, appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91 per tutta la durata della convenzione;
9. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge 196/08;
10. a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dagli allegati capitolati tecnici ed esecutivi;
11. a trasmettere all'Ente un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/parte time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni) ai fini di una eventuale variazione da apportare al corrispettivo concordato;

D - L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei beni e servizi convenzionati il corrispettivo presunto stabilito in 25.369,44 = più I.V.A. da corrispondere entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

E – Un referente designato dalla cooperativa ed un rappresentante dell'Ente inviante predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore della persona svantaggiata inserita competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla cooperativa;

F – La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: - grave inadempimento della cooperativa; - ritardato pagamento del

corrispettivo da parte dell'Ente per oltre tre mesi; - riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto;

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

G - A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la cooperativa costituirà idonea cauzione mediante fidejussione rilasciata da idoneo istituto valida per la durata della convenzione che verrà restituita 30 giorni dopo la scadenza;

H - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa;

I - L'Ente nomina quale suo referente Mariani Eugenia, Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona" a cui la cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.